



SERVIZIO INFRASTRUTTURE E TERRITORIO

MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PRESIDI ANTINCENDIO E DI SICUREZZA

Art. 6.2 dell'allegato VI e art. 4 del Decreto Ministeriale del 10/03/1998 -
D.P.R. 151/2001



DISCIPLINARE TECNICO


ALLEGATO

1

*Il Dirigente del Servizio Infrastrutture e
Territorio*
Dott. Ing. Agostino Pruneddu



Art.		Pag.
1	PREMESSA	3
2	OGGETTO DELL'APPALTO	4
3	RIFERIMENTI NORMATIVI	4
4	TERMINI E DEFINIZIONI	5
5	DURATA DEL CONTRATTO	7
6	AMMONTARE PRESUNTO DEL CONTRATTO	7
7	MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO E DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE	7
8	MAPPATURA E VERIFICA RISPONDENZA NORMATIVA DEI DISPOSITIVI E DEI PRESIDI	8
9	ESTINTORI - CONTROLLO – SORVEGLIANZA E MANUTENZIONE ORDINARIA	9
	9.1 CONTROLLO INIZIALE DEGLI ESTINTORI	9
	9.2 SORVEGLIANZA	9
	9.3 CONTROLLO PERIODICO	9
	9.4 MANUTENZIONE ORDINARIA	10
	9.5 ETICHETTATURA	10
	9.6 REGISTRO MANUTENZIONI ANTINCENDIO	10
	9.7 SOSTITUZIONE DEGLI ESTINTORI SCADUTI	11
	9.8 REVISIONE ESTINTORI	11
	9.9 COLLAUDO	11
	9.10 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	12
10	ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA - USCITE DI SICUREZZA – DISPOSITIVI SEGNALAZIONE	12
	10.1 ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA (LAMPAD E SISTEMI DI ILLUMINAZIONE)	13
	10.1 .1 VERIFICA GENERALE	13
	10.1 .2 VERIFICA DEL FUNZIONAMENTO	13
	10.1 .3 VERIFICA DELL'AUTONOMIA	14
	10.1 .4 MANUTENZIONE PERIODICA	14
	10.1 .5 INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	15
	10.2 USCITE DI SICUREZZA	16
	10.3 DISPOSITIVI SEGNALAZIONE EMERGENZE	16
11	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI	17
12	ALTRI SERVIZI COLLEGATI RICHIESTI	18
13	REPORTISTICA DELLE MANUTENZIONI E CONTROLLI	18
14	CONDIZIONI DI PAGAMENTO	18
15	SOGGEZIONE ALLE NORME DELL'AFFIDAMENTO	19
16	INVARIABILITA' DEL PREZZO CONTRATTUALE	19
17	DOMICILIO	19
18	OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	19
19	SUBAPPALTO DEL CONTRATTO	19
20	RISOLUZIONE E DECADENZA DEL CONTRATTO	19
21	REGOLARITÀ DEL SERVIZIO, CONTROLLI, PENALITÀ, ESECUZIONE D'UFFICIO	20
22	CONTROVERSIE	20
23	ELENCO DEI DISPOSITIVI E PRESIDI ANTINCENDIO PRESENTI	20
24	ALLEGATI	20



Art. 1 - PREMESSA

Il presente documento ha lo scopo di descrivere i contenuti tecnici del Servizio per la Gestione e la Manutenzione di tutti i presidi antincendio e di sicurezza ubicati in immobili di pertinenza o assimilabili con la **Sede Amministrativa** dell'Ente, i siti oggetto del presente appalto risultano ubicati per la maggior parte nel Corpo Centrale dell'Agglomerato Industriale di Oristano ed alcuni nel Corpo Nord, risultano inoltre compresi i dispositivi antincendio a servizio dei mezzi operativi dell'Ente.

Nel Corpo Centrale dell'Agglomerato Industriale di Oristano ricadono i seguenti siti:

- **Sede Amministrativa** – Via G. Marongiu;
- **Officina** in area retrostante la Sede Amministrativa;
- **Cabina n° 1** adiacente l'Officina;




- **Impianto di Depurazione** – Via Carloforte.



Nel Corpo Nord dell'Agglomerato Industriale di Oristano risultano ubicati due siti individuati come:





- **Camera di Manovra** a servizio della rete idropotabile;
- **Cabina San Giovanni** a servizio della Stazione di Sollevamento Fognario.

Art. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente disciplinare tecnico intende dettare le regole tecniche di esecuzione del servizio oggetto della presente procedura di gara, che riguarda le attività di controllo periodico e manutenzione ordinaria degli impianti e presidi antincendio e di sicurezza ubicati nelle unità operative sopra indicate.

Lo scopo delle attività è di rilevare e rimuovere qualunque causa, deficienza, danno o impedimento che possa pregiudicare il corretto funzionamento ed uso dei presidi antincendio.

Inoltre, il servizio deve assicurare il mantenimento del livello prestazionale dei dispositivi di protezione (presidi ed impianti antincendio) presenti, di cui al sottostante elenco:

- estintori portatili;
- apparecchi di illuminazione di sicurezza e lampade d'emergenza;
- segnaletica di sicurezza, di evacuazione e uscite di emergenza;
- pulsanti di allarme e di emergenza

L'Operatore economico alla stipula del contratto assumerà in luogo della Stazione Appaltante, per gli impianti sopra citati costituenti l'insieme dei Presidi Antincendio, tutte le responsabilità dell'esercizio, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie alla prevenzione dei disservizi ed all'eventuale ripristino delle situazioni di "normalità" nei modi e nei limiti indicati dal presente Capitolato con i relativi allegati.

In luogo di procedura telematica di gara si sottolinea l'obbligatorietà del sopralluogo nei siti per gli Operatori economici interessati, al fine di conoscere e verificare le condizioni ambientali, i luoghi di intervento per le attività da svolgere e valutare all'occorrenza i mezzi e i materiali da utilizzarsi per l'espletamento del servizio.

Art. 3 - RIFERIMENTI NORMATIVI

I principali riferimenti normativi da tener presente per il servizio in appalto:

- **D.P.R. n.151/2011** Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4 -quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- **D.M. 20 DICEMBRE 2012** Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi
- **D.M. 10 MARZO 1998** Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro;
- **D.P.R. n.37/98** Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi;
- **DECRETO 9 MARZO 2007** Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- **DECRETO 16 FEBBRAIO 2007** Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione;
- **DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, n. 81** Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- **DECRETO 22 GENNAIO 2008, n. 37** Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11- quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici;
- **DECRETO MIN. INTERNO 3 NOVEMBRE 2004** Disposizioni relative all'installazione e alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d'incendio;
- **DECRETO LEGISLATIVO n. 493 del 14 agosto 1996** Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sui luoghi di lavoro.



- **NORMA UNI - VVF 9994-1:2013** Apparecchiature per estinzione incendi. Estintori di incendio. Parte 1: Controllo iniziale e manutenzione;
- **NORMA UNI – 10779:2007** Impianti di estinzione incendi. Reti di idranti. Progettazione, installazione ed esercizio;
- **NORMA UNI 9795:2013** Sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme d'incendio. Progettazione, installazione ed esercizio;
- **NORMA UNI 11222:2013** Impianti di illuminazione di sicurezza degli edifici – Procedure per la verifica e la manutenzione periodica;
- **NORMA CEI EN 50172 “Sistemi di illuminazione di emergenza”** che riguarda le disposizioni per l'illuminazione di sicurezza di tipo elettrico in tutti i luoghi di lavoro e nei locali aperti al pubblico e le disposizioni riguardo all'illuminazione di riserva quando questa viene utilizzata come illuminazione di sicurezza;
- **UNI 9994-1:2013 Apparecchiature per estinzione incendi – Estintori di incendio – Parte 1: Controllo iniziale e manutenzione**
- **UNI 9994-2:2015 “Apparecchiature per estinzioni incendi - Estintori di incendio - Parte 2: Requisiti di conoscenza, abilità e competenza del tecnico manutentore di estintori d'incendio”** che descrive i requisiti relativi all'attività professionale del tecnico manutentore degli estintori d'incendio portatili e carrellati;
- **UNI CEI EN ISO/IEC 17024 Valutazione della conformità – Requisiti generali per organismi che eseguono la certificazione di persone**

Art. 4 - TERMINI E DIFINIZIONI

Estintore d'incendio: apparecchio contenente un agente estinguente che può essere espulso per mezzo di pressione.

Estintore d'incendio portatile: estintore d'incendio progettato per essere trasportato ed azionato a mano, di massa non maggiore di 20 kg in condizioni operative (Norma di riferimento UNI EN 3-7).


Azienda di Manutenzione: Azienda organizzata e strutturata che abbia nel proprio oggetto sociale l'attività di manutenzione di estintori il cui personale sia formato ed abilitato ai sensi della norma UNI 9994-1 del 2013 e UNI 9994-2:2015, azienda di seguito indicato anche come Manutentore o Aggiudicatario.

Persona competente (Manutentore, colui che si occupa della manutenzione): persona dotata dell'esperienza e dell'addestramento necessari, formato ed abilitato ai sensi della norma UNI 9994-1 del 2013 e UNI 9994-2:2015, avente accesso agli strumenti, alle apparecchiature, alle informazioni ed ai manuali, a conoscenza di ogni particolare procedura raccomandata dal fabbricante, in grado di espletare le procedure di manutenzione richiamate nelle specifiche norme di riferimento

Manutenzione: la normativa di riferimento, norma UNI 9994-1 del 2013 e UNI 9994-2:2015, stabilisce i criteri da seguire nella manutenzione estintori per conservare l'efficienza degli estintori, con l'obiettivo di mantenere invariato il livello di protezione contro il rischio di incendi.

Manutenzione ordinaria: per manutenzione ordinaria si intende l'insieme degli interventi finalizzati alla conduzione e gestione degli impianti in oggetto come previsto dalla vigente normativa in merito e a contenere il degrado a seguito di normale uso o a seguito di eventi accidentali, che si rendono necessari, ma che non modificano la struttura essenziale dell'impianto e la sua destinazione d'uso.

Controllo Iniziale: la prima fase, relativa alla manutenzione degli estintori, è il controllo iniziale, una fase durante la quale devono essere realizzati una serie di accertamenti. Questa fase può essere eseguita anche in contemporanea con il controllo periodico; lo scopo di questa fase è quello di regolare e disciplinare la sostituzione della vecchia ditta manutentrice con quella nuova, che dunque prende in carica per la prima volta la manutenzione di un determinato estintore. Il controllo iniziale serve ad accertarsi del fatto che questi estintori non siano fuori servizio. La prima fase prevede anche la verifica della correttezza delle marcature presenti e che il libretto d'uso sia disponibile; tutto ciò che ne deriva da tale fase, deve infine essere comunicata alla persona responsabile.



Sorveglianza: La sorveglianza consiste nell'effettuare controlli volti ad accertarsi che l'estintore sia presente, integro e segnalato tramite cartello. Secondo le norme, tale cartello deve essere visibile in modo immediato, deve contenere iscrizioni leggibili ed ovviamente tutte le informazioni relative alla manutenzione secondo legge. Bisogna verificare che l'estintore non sia stato manomesso, che sia immediatamente utilizzabile e che l'indicatore di pressione indichi un valore che rientra nel campo verde.

Controllo Periodico: Il controllo periodico è regolamentato dalla legge, sia per il soggetto che deve effettuarlo che per la periodicità. Questo deve essere eseguito da una persona competente, con periodicità massima di sei mesi. Entro la fine del sesto mese, è necessario controllare l'efficienza di tutti i tipi di estintori, portatili o carrellati, senza effettuare prove di funzionamento. I controlli da effettuare sono i seguenti:

- a. corretta compilazione del cartellino di manutenzione, con relativa punzonatura della data di effettuazione del controllo;
- b. in caso di presenza di bombole di gas ausiliario per estintori pressurizzati in questo modo, bisogna controllare il tipo e la carica di tali bombole, al fine di sapere se rispettano, o meno, le indicazioni del produttore;
- c. è necessario controllare lo stato di carica degli estintori a biossido di carbonio mediante pesatura;
- d. deve essere verificata la pressione interna degli estintori a pressione permanente, tramite uno strumento indipendente;
- e. è necessario effettuare nuovamente tutte le verifiche ed i controlli previsti nella fase di sorveglianza.

Revisione Estintori La revisione al pari del controllo periodico, deve essere effettuata da una persona competente. Consiste in una serie di interventi di natura tecnica, le cui tempistiche sono regolate dalla norma antincendio:

- a. ogni 24 mesi per gli estintori ad acqua o a schiuma, aventi un serbatoio in acciaio al carbonio plastificato;
- b. 36 mesi per gli estintori a polvere;
- c. 48 mesi per gli estintori ad acqua o a schiuma, i cui serbatoi sono in acciaio inox;
- d. 60 mesi per gli estintori a Co₂;
- e. 72 mesi per gli estintori ad idrocarburi alogenati.

Collaudo: Il collaudo è una misura preventiva, volta a controllare la stabilità del serbatoio e della bombola dell'estintore, se si tratta di un apparecchio a pressione. Nel momento in cui si effettua il collaudo dell'estintore, che sia portatile o carrellato, deve essere anche sostituita la valvola erogatrice. La data deve essere riportata sia all'interno che all'esterno dell'estintore; un estintore che viene rimosso per essere oggetto di controllo, deve essere temporaneamente sostituito con un altro estintore, a patto che le prestazioni non siano inferiori.

Manutenzione straordinaria: per manutenzione straordinaria si intendono tutti quegli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quanto previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi; ivi inclusi interventi di riparazione o sostituzione dei componenti dell'impianto non contemplati fra gli interventi di manutenzione ordinaria tra i quali è possibile indicare, a titolo di esempio, la parziale sostituzione degli impianti esistenti, la modifica d'interesse apparecchiature/dispositivi e di loro parti significative che si siano danneggiate irreparabilmente per usura, nonostante la corretta e completa esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria, o per guasto accidentale, nonché tutti gli interventi necessari per adeguamenti alle normative.

Registro delle Manutenzioni Antincendio: L'articolo 6 del D.P.R. 151 del 1 agosto 2011 intitolato *Obblighi connessi con l'esercizio dell'attività*, introduce nuovamente, dopo l'abrogazione del D.P.R. 37 del 12 gennaio 1998, l'obbligo del **Registro Antincendio**. Chiamato anche "**Registro delle Manutenzioni Antincendio**" è stato istituito con lo scopo di garantire l'efficienza e l'effettività dei controlli dei Presidi Antincendio presenti nell'ambiente di lavoro al fine di impedire per quanto possibile, i rischi connessi



all'incendio, e quindi salvaguardare la sicurezza dei lavoratori. Nello specifico si riepilogano le attrezzature e dispositivi individuati come **Presidi Antincendio** nel caso specifico:

- **Estintori** (portatili o carrellati) a: - Polvere
- Schiuma
- CO2
- **Maniglioni anti-panico;**
- **Impianti di segnalazione allarme:** Pulsante di emergenza a fungo – sirena allarme;

In tale **Registro** il Manutentore dovrà riportare, secondo le modalità imposte dalla vigente normativa, tutti gli interventi manutentivi ed i controlli effettuati.

Art. 5 - DURATA DEL CONTRATTO

Il Contratto per il *Servizio di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria* avrà durata di **otto anni** a decorrere dalla data di sottoscrizione del *Verbale di Consegna del Servizio*, atto con il quale verrà stabilita la data di scadenza del Contratto.

Il Verbale di Consegna potrà essere sottoscritto non oltre 15 gg dalla stipula del Contratto, periodo di tempo nel quale l'Aggiudicatario dovrà completare le tutte le attività prescritte nel successivo art. 8 Mappatura e Verifica Rispondenza Normativa dei Dispositivi e dei Presidi.

Il Contratto potrà essere prorogato previa comunicazione scritta da inviarsi all'operatore economico da parte del *Consorzio*. La proroga sarà limitata al tempo necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l'Affidatario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante. È vietato il rinnovo tacito del Contratto.

Art. 6 - AMMONTARE PRESUNTO DEL CONTRATTO

L'ammontare del presente Contratto è stato stimato sulla base dei consuntivi di spesa sostenute dal Consorzio negli anni passati, sia per quanto attiene alla manutenzione ordinaria che la straordinaria.

L'importo presunto risulta suddiviso in 6 distinti capitoli di spesa per un ammontare massimo pari ad € 21.112,00 come nel Quadro Economico di seguito riportato:


1) - MAPPATURA E VERIFICA RISPONDENZA NORMATIVA DEI DISPOSITIVI E PRESIDI art. 8	€	600,00
2) - ESTINTORI - CONTROLLO, REVISIONE E COLLAUDO art. 9 - (8 annualità)	€	8.736,00
3) - ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA – MANUTENZIONE PERIODICA art. 10.1 - (8 ann.tà)	€	1.280,00
4) - USCITE DI SICUREZZA – MANUTENZIONE PERIODICA art. 10.2 - (8 annualità)	€	128,00
5) - DISPOSITIVI SEGNALAZIONE EMERGENZE – MANUTENZ. PERIODICA art. 10.3- (8 ann.)	€	768,00
6) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI art. 9	€	9.600,00
Importo complessivo		€ 21.112,00

L'importo dei lavori di manutenzione straordinaria è puramente indicativo e calcolato dal *Consorzio* sulla base delle attuali previsioni, pertanto è valido solo ai fini della determinazione del valore complessivo presunto dell'appalto. Di conseguenza non costituisce alcuna garanzia sul numero e l'ampiezza degli effettivi interventi che saranno effettuati dalla Ditta Appaltatrice nel corso Contratto medesimo e potrà variare in più o in meno secondo le esigenze del *Consorzio* stesso.

Art. 7 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO E DESCRIZIONI DELLE ATTIVITÀ PREVISTE.

Il servizio, come previsto dall'art. 6 comma 1 del D.P.R. 01/08/2011 n. 151, consiste nel **mantenimento in stato di efficienza dei sistemi, dei dispositivi, delle attrezzature e delle altre misure di sicurezza antincendio adottate e nell'effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le cadenze temporali previste.**

Inoltre, come previsto dal comma 2 dell'art. 6 D.P.R. 01/08/2011 n. 151 "*Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi*" e dalla nuova norma tecnica UNI 9994-1 del 2013 e UNI 9994-2:2015, l'Operatore economico aggiudicatario del servizio è tenuto



alla redazione e al costante aggiornamento del Registro Antincendio sul quale devono essere annotate le prestazioni relative a:

- > porte REI e uscite di emergenza;
- > estintori;
- > guasti con indicazione delle relative cause e dei rimedi posti in atto;
- > esito di tutte le verifiche periodiche;
- > variazioni riscontrate rispetto all'ultima verifica di analoga tipologia effettuata in precedenza.

L'aggiornamento deve essere fatto contestualmente all'effettuazione delle attività e deve riportare sul Registro la firma congiunta del tecnico abilitato della ditta appaltatrice e dell'addetto d'Impianto che scorta il tecnico nelle fasi di verifica.

Nel corso dell'appalto devono essere effettuati due interventi di verifica e manutenzione all'anno divisi in due semestralità, cui saranno sottoposti tutti i dispositivi e gli impianti antincendio.

Le attività di verifica dovranno essere eseguite al fine di redigere il "**Registro delle Attrezzature Antincendio**" ed effettuate secondo quanto previsto dalle norme UNI applicabili.

I luoghi oggetto dell'appalto sono: fabbricato ad uso uffici ed altri locali tecnici accessori e Impianto di depurazione, per cui gli interventi di verifica dovranno essere svolti alla presenza di un incaricato previa comunicazione anticipata di 7 gg lavorativi da parte dell'Operatore aggiudicatario, che provvederà a mettere in atto tutte le azioni o procedure utili affinché il tecnico possa espletare tutte le attività previste dal presente disciplinare in totale sicurezza.

Le attività di verifica potranno essere espletate dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:00 ed il lunedì e mercoledì anche dalle ore 16:00 alle ore 19:00, salvo insindacabili necessità dell'ente appaltante.

In caso di guasto o anomalia del presidio antincendio segnalata dal referente dell'ente appaltante o rilevata nel corso della manutenzione ordinaria, si dovrà provvedere al ripristino dell'efficienza del presidio stesso tempestivamente.

L'esecuzione delle prestazioni inerenti il servizio dovranno avvenire con modalità e termini tali da non pregiudicare il corretto funzionamento delle attività all'interno delle unità operative. Qualora fosse necessaria l'interruzione delle attività lavorative, l'intervento manutentivo dovrà essere preventivamente concordato ed autorizzato dal referente di struttura preposto.

All'Affidatario del servizio è vietato effettuare modifiche che possano alterare la funzionalità e sicurezza delle sedi operative e/o estendere le prestazioni ad altre parti non soggette al servizio.

L'Affidatario del servizio non potrà effettuare prestazioni non previste nell'oggetto, seppure necessarie, senza preventiva formale autorizzazione da parte dell'Ente Appaltante.

L'avvenuto intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria dovrà essere riportato sull'apposito registro di controllo.

Art. 8 - MAPPATURA E VERIFICA RISPONDENZA NORMATIVA DEI DISPOSITIVI E DEI PRESIDI

Entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione, la Ditta aggiudicataria dovrà aver rilevato tutti gli impianti e i presidi segnalando eventuali carenze, pianificando eventuali interventi e fornendo l'elenco aggiornato e dettagliato dei presidi antincendio presenti in tutte le sedi (mappatura degli impianti) oppure con apposito programma gestionale.

Nell'ambito di tale attività l'aggiudicatario dovrà inoltre verificare ed eventualmente adeguare alla vigente normativa, per ogni sito oggetto del servizio, che:

- che i dati di cui all'Allegato **2 Dotazione Estintori** siano corrispondenti allo stato attuale ed eventualmente **aggiornare i dati secondo le risultanze redigendo l'elenco in forma digitale;**
- il posizionamento di ogni singolo estintore ed eventualmente **riposizionarlo in modo che sia garantita l'agevole fruibilità del dispositivo;**



- gli estintori non siano poggiati a terra e nel caso, come previsto dalla normativa, **predisporre il fissaggio a parete mediante le apposite staffe a parete e/o fornendo le piantane certificate a tale impiego;**
- ogni estintore sia dotato di apposito cartello di segnalazione (EN ISO 7010), **qual'ora si riscontrasse la mancanza l'aggiudicatario dovrà provvedere all'installazione con indicazioni minime di simbolo+testo+ n°, a tale proposito si specifica che, per ogni sito, si dovrà predisporre la numerazione progressiva su ogni singolo cartello riportando il numero specifico ed il numero totale (i/ii).**

L' intervento di mappatura dovrà inevitabilmente censire e verificarne il loro corretto funzionamento di tutti quei dispositivi ed attrezzature rientranti nell'ambito della prevenzione incendi e sicurezza su lavoro quali:

- Cartellonistica ubicazione e numerazione estintori;
- Uscite di Sicurezza con maniglione antipanico;
- Luci di Emergenza con pittogrammi;
- Cartellonistica vie di esodo
- Pulsanti di Sgancio;
- Pulsanti Manuali di Allarme e relativi dispositivi sonori.

Nell'ambito di tale attività di preliminare verifica l'Aggiudicatario dovrà effettuare il censimento dei sopra citati dispositivi e presidi e, nell'eventualità riscontrasse malfunzionamenti e/o l'obsolescenza normativa di tali apparati, la redazione di una **relazione sullo stato di manutenzione** d'uso degli stessi e l'eventuale **proposta economica** per il loro adeguamento e o sostituzione.

La Stazione Appaltante valuterà, mediante apposita indagine di mercato, a suo insindacabile giudizio quali interventi di integrazione, sostituzione ed adeguamento intende effettuare e affiderà l'esecuzione dei lavori mediante apposita lettera di *Conferma d'Ordine* che costituirà unico documento valido per la fatturazione delle prestazioni.

La Stazione Appaltante comunque si riserva la possibilità, nell'eventualità che le proposte economiche dell'Appaltatore risultassero antieconomiche, di affidare tali interventi al di fuori del contratto di appalto. In questo caso la Ditta Appaltatrice con la propria organizzazione dovrà comunque prestare la necessaria collaborazione e assistenza al fine di garantire la buona riuscita dell'intervento di manutenzione della ditta terza incaricata dell'intervento straordinario.

Gli oneri relativi a tali verifiche ed adeguamenti saranno compensati nell'apposito capitolo di spesa indicato come **MAPPATURA E VERIFICA RISPONDENZA NORMATIVA DEI DISPOSITIVI E DEI PRESIDI** nel quadro economico a base di gara.

L'attività di mappatura potrà dirsi conclusa efficacemente solo a seguito dell'aggiornamento delle piante del Piano di Emergenza ed Evacuazione con la dislocazione corretta di tutto il materiale antincendio presente in ciascun sito, con particolare attenzione rivolta alla numerazione corretta del materiale, dovrà inoltre essere redatto, sempre a cura dell'Aggiudicatario, il "Registro delle Attrezzature Antincendio" che comprenderà tutti i Dispositivi e dei Presidi Antincendio installati o in uso nei siti indicati e sarà la base sulla quale verrà successivamente compilato il Registro delle Manutenzioni Antincendio.

Art. 9 - ESTINTORI - CONTROLLO – SORVEGLIANZA E MANUTENZIONE ORDINARIA.

Si elencano di seguito le principali macro attività oggetto del presente disciplinare:

9.1 - CONTROLLO INIZIALE DEGLI ESTINTORI: in conformità a quanto disposto dalla normativa UNI 9994-1, il controllo iniziale dovrà essere mirato a verificare che gli estintori:

- a) siano ben leggibili le marcature e le iscrizioni, l'anno di costruzione, la sigla CE (per gli estintori nati dopo il 2002), l'etichetta dell'estintore, il numero di matricola o il lotto, e il PT – Pressure Test - ovvero la pressione di prova del serbatoio;
- b) non ci siano segni di corrosione;



- c) sia possibile visionare il libretto di uso e manutenzione;
- d) eventuali parti di ricambio siano ancora disponibili nel mercato;
- e) siano in linea con le normative vigenti;
- f) non abbiano più di 18 anni di vita.

Eventuali non conformità dovranno essere formalmente segnalate al responsabile dei presidi antincendio. Sulla base di quanto riportato sull'**Allegato 2 "DOTAZIONE ESTINTORI"** deve essere verificata la rispondenza dei dati ed eventualmente aggiornarla nel **Registro delle Manutenzioni Antincendio** sia per quanto riguarda i dati che le scadenze secondo lo schema esemplificativo di seguito riportato.

UBICAZIONE	POLVERE 2 kg	POLVERE 6 kg	CO2	MATRICOLA	TIPO	ANNO PRODUZIONE	PRODUTTORE	ULTIMO CONTROLLO SEMESTRALE	SCADENZA CONTROLLO SEMESTRALE	REVISIONE TRIENNALE	SCADENZA REVISIONE TRIENNALE
------------	-----------------	-----------------	-----	-----------	------	--------------------	------------	-----------------------------------	-------------------------------------	------------------------	------------------------------------

Stessa procedura si richiede per lampade di emergenza, pulsanti di sgancio e uscite di sicurezza e, analogamente al punto **7.1**, le risultanze dovranno essere riportate nelle piante del **Piano di Emergenza ed Evacuazione**.

9.2 - SORVEGLIANZA: da effettuarsi mediante controllo visivo atto a verificare che le attrezzature e gli impianti antincendio presenti siano nelle normali condizioni operative, facilmente accessibili e non presentino danni materiali accertabili.

9.3 - CONTROLLO PERIODICO: comporta l'insieme delle operazioni per verificare la completa e corretta funzionalità delle attrezzature e degli impianti. Il controllo periodico è effettuato dalla Ditta Aggiudicataria che è tenuta ad eliminare i difetti o le manchevolezze che emergessero da accertamenti o verifiche nel corso delle procedure di controllo. Da effettuarsi con cadenza semestrale. Dovrà essere verificata la pressione degli estintori a polvere, tramite la sostituzione del manometro posto vicino alla maniglia con altro, di prova, tarato e la carica degli estintori a CO2 tramite pesatura. Le manichette dovranno essere controllate visivamente, verificando l'assenza di piegature, segni o corrosioni e l'assenza di ostruzione o perdita negli ugelli. Nel caso degli estintori carrellati, dovranno essere controllate anche le ruote degli stessi. Nel caso in cui venissero riscontrate anomalie, queste devono essere eliminate e, se non dovesse essere possibile, l'estintore dovrà essere segnalato come non idoneo e fuori servizio. Sulle lampade di emergenza dovranno essere effettuate le verifiche generali, le verifiche di funzionamento e le verifiche di autonomia in conformità al punto 7 della CEI EN 50172:2006, anch'esse con frequenza semestrale.


La visita semestrale si concluderà firmando il cartellino di manutenzione dell'estintore, il quale attesta gli interventi eseguiti e rilasciando il relativo Registro Antincendio.

9.4 - MANUTENZIONE ORDINARIA: comporta l'insieme delle operazioni in carico alla Ditta Aggiudicataria atte a garantire la perfetta funzionalità dei presidi, con strumenti ed attrezzi di uso corrente, limitandosi ad eventuali riparazioni di lieve entità. Fa parte della manutenzione ordinaria anche la sostituzione di parti di modesto valore e gli interventi atti a prevenire un'interruzione dell'impianto antincendio, effettuati in vista dell'esaurirsi della prevedibile durata dei componenti dell'impianto, con lo scopo di prevenire guasti importanti. La manutenzione ordinaria ha carattere preventivo e comprende le attività di controllo periodico e sorveglianza che devono essere svolte in conformità alla norma UNI 9994 e alla normativa vigente in materia, in particolare il DM 26/08/1992 e sue integrazioni.

9.5 - ETICHETTATURA delle varie apparecchiature (estintori, chiusure tagliafuoco, idranti, ecc.)

REPORTISTICA: in capo alla Ditta Aggiudicataria, ha lo scopo di documentare l'attività svolta fornendo altresì indicazioni e consulenze per implementare/ottimizzare i presidi. Le apparecchiature dovranno essere identificate per matricola prodotto, tipologia di prodotto e caratteristiche tecniche, numero ed ubicazione. Per i prodotti non dotati di matricola, la Ditta dovrà assegnare una numerazione identificativa univoca.

RICHIESTE D'INTERVENTO: la Ditta aggiudicataria dovrà mettere a disposizione un numero telefonico di pronto intervento e reperibilità a cui poter inoltrare le richieste d'emergenza. Per le richieste senza ordine di emergenza sarà valido quanto finora riportato.



9.6 – REGISTRO MANUTENZIONI ANTINCENDIO Sulla base dell'aggiornamento dell'Allegato 2 **Dotazione Estintori** dovrà essere compilato il **Registro delle Manutenzioni Antincendio**, il documento dovrà essere redatto in forma digitale mediante adeguato Software, completo di localizzazione dei beni, posizione numerica o alfa numerica, tipologia, matricola fisica e interna, data di sostituzione effettuata ed indicazione della data successiva.

Nel Registro Antincendio, quindi, dovranno essere registrate tutte le attività svolte per garantire l'efficienza dei dispositivi di sicurezza sopra elencati. Le attività da riportare sono le seguenti:

- **sorveglianza**: ispezioni e controlli visivi che hanno lo scopo di verificare che le attrezzature e gli impianti siano facilmente accessibili e integri. ;
- **controllo periodico**: insieme di operazioni da effettuarsi con frequenza solitamente semestrale, al fine di verificare la completa e corretta funzionalità delle attrezzature e degli impianti;
- **manutenzione ordinaria**: operazione o intervento di lieve natura finalizzata a mantenere in efficienza, ed in buono stato, attrezzature e impianti;
- **manutenzione straordinaria**: intervento di manutenzione che prevede l'utilizzo di attrezzature o strumenti particolari per la riparazione, revisione o sostituzione dell'impianto o dell'attrezzatura nelle sue parti o in piena totalità.

Le modalità e la frequenza di manutenzione di ciascun presidio antincendio dovranno essere effettuate in conformità alle indicazioni delle relative Norme UNI.

9.7 SOSTITUZIONE DEGLI ESTINTORI SCADUTI: alla scadenza del singolo estintore questo non verrà sostituito, ma sarà onere della Ditta manuttrice la sostituzione dello stesso mediante **comodato**. Il comodato comprenderà: la *fornitura* del dispositivo, il *controllo semestrale*, la *revisione triennale* e il *cambio valvola*. Difetti o anomalie rientreranno nel normale canone di comodato.

9.8 REVISIONE ESTINTORI: estintori *a polvere*, ogni **3 anni** dalla data di costruzione dell'apparecchio; estintori a CO_2 ogni 5 anni; estintori *a schiuma*: ogni **2 anni** se il serbatoio è in *ferro*, ogni **4 anni** se è in *acciaio Inox*. In ottemperanza alla Norma 9994-1 del 2013, durante la revisione agli estintori si dovrà procedere allo svuotamento del contenuto, al controllo dello stato interno dei diversi componenti ed alla successiva ricarica. Dovranno, altresì, essere sostituite tutte le guarnizioni ed effettuata la pulizia della valvola. L'avvenuta revisione dovrà essere indicata con l'apposizione di una etichetta sulla bombola, indicante mese e anno di revisione, nonché essere incisa anche all'interno del presidio.

L'intervento eseguito dovrà essere riportato nel **cartellino di manutenzione dell'estintore** e nel **registro antincendio**.

La dismissione delle polveri estinguenti esauste (codice CER 160509), in seguito alla sostituzione delle stesse secondo la Norma Uni 9994, dovrà essere effettuata nel pieno rispetto dell'art. 12 del D.M. 2005 e ss.mm.ii.

9.9 COLLAUDO: consiste in una misura di prevenzione atta a verificare la stabilità dell'involucro tramite prova idraulica.

Le periodicità dei collaudi per ogni estintore (polvere, CO_2 , schiuma) dovranno rispettare le frequenze stabilite dalla legislazione vigente in materia Norma UNI 9994 punto 4.7.

Il collaudo avviene tramite l'effettuazione dei seguenti test di verifica:

- prova idraulica della durata di un minuto ad una pressione di prova pari a 3,5 MPa per tutti i tipi di estintori ad eccezione di quelli ad anidride carbonica;
- prova idraulica della durata di un minuto ad una pressione di prova pari a 25 MPa per gli estintori e per le bombole di gas ausiliario ad anidride carbonica.

A conclusione dei test il personale addetto della ditta appaltatrice deve verificare che non ci siano perdite, trasudazioni, deformazioni o dilazioni di sorta.

L'esito della verifica positivo o negativo che esso sia dovrà essere documentato con apposito report e segnalato sull'estintore con l'apposizione di apposita targhetta sulla quale sono chiaramente indicate la data del collaudo e la pressione di prova.



La periodicità del collaudo è:

- estintori a polvere: 12 anni
- estintori a CO2: 10 anni
- estintori idrici/schiuma con serbatoio in acciaio al carbonio: 6 anni
- estintori idrici/schiuma con serbatoio in alluminio: 12 anni

La data di collaudo e la pressione di prova devono essere riportate sull'estintore in modo ben leggibile, indelebile e duraturo. I dati dell'avvenuto collaudo dovranno essere riportati sia all'esterno che all'interno del presidio indicando il mese, l'anno e la denominazione dell'azienda incaricata dell'operazione.

L'intervento eseguito dovrà essere riportato nel **cartellino di manutenzione dell'estintore** e nel **registro antincendio**.

9.10 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA: manutenzioni extra, in aggiunta a quelle ordinarie, da effettuarsi su segnalazione del responsabile per conto del Consorzio, laddove i presidi presentino problematiche quali, ad esempio, la necessità di sostituzione o riparazione di alcuni dei componenti.

Laddove non fosse possibile l'intervento di riparazione, il presidio dovrà essere dichiarato formalmente "non funzionante".

L'estintore può essere rimosso per manutenzione solo previa sostituzione di altro con prestazioni non inferiori.

I ricambi per manutenzione devono far conservare la conformità al prototipo omologato ed essere garantiti dall'appaltatore.

Di seguito si riporta lo schema sulla frequenza delle manutenzioni agli estintori:


TIPOLOGIA ESTINTORE	SORVEGLIANZA	CONTROLLO	REVISIONE	COLLAUDO
Manutenzione a cura di:	Preposto interno Ente	Personale Tecnico Aggiudicatario	Personale Tecnico Aggiudicatario	Personale Tecnico Aggiudicatario
Polvere	MENSILE	6 MESI	36 MESI	12 ANNI
CO2	MENSILE	6 MESI	60 MESI	10 ANNI
Idrico/schiuma con serbatoio in acciaio al carbonio	MENSILE	6 MESI	24 MESI	6 ANNI
Idrico/schiuma con serbatoio in alluminio	MENSILE	6 MESI	48 MESI	12 ANNI

Tutti gli oneri relativi alle attività di **Controllo, Revisione e Collaudo** saranno di competenza dell'Aggiudicatario i cui compensi, ricompresi nella voce **ESTINTORI - CONTROLLO, REVISIONE E COLLAUDO** riportata nel quadro economico, potranno essere liquidati in **canoni semestrali** previa fattura con indicato il CIG, il periodo di riferimento dell'intervento e l'identificativo dell'intervento riportato nel **Registro delle Manutenzioni Antincendio**.

Art. 10 - ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA - USCITE DI SICUREZZA – DISPOSITIVI SEGNALAZIONE EMERGENZE

La verifica e il controllo **semestrale**, per tali dispositivi, dovrà accertare:

- la presenza di adeguata segnaletica di emergenza;
- il facile accesso ai percorsi e l'assenza di ostacoli;
- la facile apertura dall'interno delle uscite di emergenza;
- l'apertura completa delle porte;
- il corretto funzionamento di eventuali sistemi di blocco delle porte in posizione aperta;
- l'adeguatezza dell'illuminazione delle vie di esodo in caso di mancanza di corrente;



- compilazione dei registri delle verifiche.

10.1 - ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA - (LAMPADE E SISTEMI DI ILLUMINAZIONE).

Le verifiche periodiche, la manutenzione, la revisione ed il collaudo degli impianti per l'illuminazione di sicurezza negli edifici, costituiti da apparecchi di illuminazione di emergenza sia di tipo autonomo sia di tipo centralizzata e di altri eventuali componenti utilizzati al fine di garantirne l'efficienza operativa devono rispettare quanto previsto dalla norma UNI CEI 11222:2013.

Tali verifiche prevedono:

- verifica generale;
- verifica del funzionamento;
- verifica dell'autonomia.

10.1.1 - VERIFICA GENERALE. Le verifiche generali devono essere effettuate in conformità al punto 7 della CEI EN 50172:2006, con frequenza almeno annuale e/o periodicità semestrale per quelli sotto il regime DM 10/03/1998. Esse consistono nella verifica complessiva dell'efficienza degli apparecchi di sicurezza o dell'alimentazione centralizzata (gruppo soccorritore) e del rispetto dei requisiti illuminotecnici di progetto mediante esecuzione delle seguenti operazioni:

a) Relativamente all'impianto di illuminazione di sicurezza:

- verifica del grado d'illuminamento di locali, percorsi, scale di sicurezza, ostacoli, ausiliari di sicurezza, ecc. nel rispetto di quanto richiesto dall'ambiente di installazione, dalla legislazione vigente e dalle norme di buona tecnica in vigore;

b) Relativamente al sistema di alimentazione centralizzato:

- verifica del funzionamento del comando di spegnimento del sistema di alimentazione centralizzato;
- verifica della tensione d'uscita in emergenza e del valore di carico;
- verifica del sistema di inibizione, se presente.

La Verifica Generale di tali dispositivi rientra nelle attività. Per l'effettuazione di tutte le suddette verifiche si devono tenere in considerazione sia la legislazione vigente applicabile nella specifica situazione sia le specifiche fornite dal costruttore e/o installatore.

Le eventuali anomalie riscontrate devono essere prontamente annotate ed eliminate, se è possibile con un'azione correttiva immediata, diversamente devono essere tempestivamente segnalate al responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Gli interventi devono essere eseguiti da personale qualificato in possesso di adeguata formazione e devono essere annotati sull'apposita scheda del registro dei controlli

10.1.2 - VERIFICA DEL FUNZIONAMENTO. Le verifiche di funzionamento devono essere effettuate in conformità al punto 7 della CEI EN 50172:2006.


Esse consistono nell'effettuazione, in aggiunta alle ulteriori indicazioni eventualmente fornite dal costruttore (foglio di istruzioni) e/o dall'installatore, delle seguenti operazioni:

a) Verifiche relative agli apparecchi di illuminazione sia autonomi sia con alimentazione centralizzata:

- verifica dell'effettivo intervento in emergenza di tutti gli apparecchi;
- verifica delle condizioni costruttive degli apparecchi con eventuale sostituzione delle lampade o dei particolari di materia plastica danneggiati;
- verifica della operatività del sistema di inibizione, dove presente;
- verifica dell'integrità e leggibilità dei segnali di sicurezza in relazione alle distanze di visibilità;
- verifica del degrado delle lampade o dei tubi fluorescenti (assenza di annerimento);
- verifica del numero e della tipologia degli apparecchi installati, con relativi dati di ubicazione e di prestazioni illuminotecniche in conformità con il progetto originale.

b) Verifiche relative alle sorgenti di alimentazione centralizzata:

- verifica delle indicazioni/segnalazioni fornite dal pannello/display del gruppo soccorritore;
- verifica della operatività del sistema di inibizione, dove presente;



- verifica delle corrette operazioni del sistema nel funzionamento di emergenza mediante le indicazioni/segnalazioni fornite dallo stesso.

Le verifiche elencate devono essere eseguite con frequenza almeno semestrale ad eccezione di specifiche disposizioni legislative.

Per l'effettuazione di tutte le suddette verifiche si devono tenere in considerazione sia la legislazione vigente applicabile nella specifica situazione sia le specifiche fornite dal costruttore e/o installatore.

Le eventuali anomalie riscontrate devono essere prontamente annotate ed eliminate, se è possibile, con un'azione correttiva immediata; diversamente devono essere tempestivamente segnalate al responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Gli interventi devono essere eseguiti da personale qualificato in possesso di adeguata formazione e devono essere annotati sull'apposita scheda del registro.

10.1.3 - VERIFICA DELL'AUTONOMIA

Le verifiche dell'autonomia devono essere effettuate in conformità al punto 7 della CEI EN 50172:2006 **con frequenza semestrale.**

Esse consistono nella misurazione dell'autonomia dell'impianto ad alimentazione centralizzata (gruppo soccorritore) o di ogni singolo apparecchio di illuminazione di tipo autonomo, mediante esecuzione della seguente operazione:

- verifica dell'intervento e della durata di funzionamento in modo di emergenza mediante procedure di simulazione di interruzione o interruzione dell'alimentazione ordinaria e misurazione della durata di accensione di tutti gli apparecchi di tipo autonomo o collegati all'impianto di alimentazione centralizzata per il tempo richiesto dall'ambiente d'installazione, a seguito del tempo di ricarica in conformità con la legislazione vigente (esame a vista).

Se gli apparecchi non garantiscono l'autonomia di impianto, le batterie devono essere sostituite.

Si precisa, che ai fini dell'esecuzione della verifica si devono tenere in considerazione la normativa tecnica, la legislazione vigente applicabile ed eventuali specifiche indicazioni fornite dal costruttore e/o installatore. Le eventuali anomalie riscontrate devono essere prontamente annotate ed eliminate, se è possibile con un'azione correttiva immediata, altrimenti devono essere tempestivamente segnalate al responsabile del servizio di prevenzione e protezione.


La Verifica Generale, del Funzionamento e dell'Autonomia (artt. 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3) di tali dispositivi rientra nelle attività indicate all'art. 8 MAPPATURA E VERIFICA RISPONDENZA NORMATIVA DEI DISPOSITIVI E DEI PRESIDI e pertanto da effettuare preliminarmente all'avvio del Servizio e successivamente secondo le citate normative.

10.1.4 - MANUTENZIONE PERIODICA

Gli interventi di manutenzione periodica e le azioni correttive devono essere effettuati in conformità con il punto 7 della CEI EN 50172:2006, con una **frequenza semestrale**. Essi dovranno consistere in una serie di operazioni programmate che consentono di mantenere gli apparecchi in condizioni di efficienza.

Gli interventi di manutenzione periodica da effettuare sugli apparecchi di illuminazione sia autonomi e sia con alimentazione centralizzata consistono in:

- esame generale dell'intero impianto d'illuminazione e segnalazione di sicurezza per la verifica dello stato di tutti i componenti;
- pulizia dei segnali indicanti le vie di esodo;
- pulizia del diffusore e del riflettore degli apparecchi di illuminazione;
- serraggio morsettiere e sistemi di aggancio e/o connessioni;
- sostituzione delle batterie in caso di mancata funzionalità (autonomia);
- sostituzione delle lampade o dei tubi fluorescenti in caso di mancata funzionalità (accensione);
- pulizia delle batterie ed ingrassaggio morsetti;
- verifica corrispondenza codice lampada, qualora assente integrarlo e riportarlo su planimetria;



- verifica posizionamento dell'apparecchio di illuminazione, se corrisponde a quanto previsto dalla legislazione vigente e dal progetto del sistema;
- verifica e ripristino dell'integrità corpo – schermo della lampada;
- rimozione degli oggetti o altro che possano in qualche modo compromettere l'efficacia del dispositivo;
- verifica surriscaldamenti, bruciature e lesioni dei conduttori e componenti, sostituzione dei materiali danneggiati;
- Smaltimenti materiali esausti e quanto altro compongono l'impianto.

Infine, tutte le verifiche sopra riportate relative agli impianti di illuminazione di emergenza devono essere effettuati da personale qualificato e competente; in particolar modo i controlli e malfunzionamenti devono essere annotati su apposito registro e rispecchiare la tabella delle informazioni come definito dalla norma CEI EN 50172.

10.1.5 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

È facoltà dell'Ente Appaltante richiedere interventi straordinari per effetto di guasti accidentali imprevedibili che comprende tutti gli interventi che non possono essere eseguiti in loco o che necessitano di interventi immediati come rotture tubazioni idriche, motopompe, mezzi di particolare importanza, di attrezzature o strumentazioni particolari, o che comportino sostituzioni di intere parti di impianto o la completa revisione o sostituzione di apparecchi per cui non sia possibile o conveniente la riparazione.

Qualora l'O.E. Aggiudicatario riscontrasse nel corso dello svolgimento del normale servizio di verifica e controllo sui presidi antincendio la necessità di effettuare attività rispondenti alle indicazioni sopra riportate è obbligata a comunicarlo alla Direzione d'Impianto che avrà facoltà, ricevuta adeguata offerta economica, di incaricare direttamente la stessa Ditta, in via di urgenza, che è tenuta a effettuare il servizio immediatamente.

Gli interventi di manutenzione straordinaria devono essere attivati dall'O.E. Aggiudicatario nei seguenti casi:

- su chiamata del Dirigente del Servizio;
- su proposta del Responsabile Tecnico della ditta aggiudicataria previa approvazione del Dirigente del Servizio ogni qualvolta che siano rilevati guasti o disfunzioni nel corso delle normali attività operative.

Nel primo caso, la chiamata è effettuata **telefonicamente e confermata a breve termine mediante e-mail**.

Nel secondo caso il Responsabile Tecnico della ditta aggiudicataria deve immediatamente segnalare mediante e-mail l'anomalia rilevata al Dirigente del Servizio, o al personale Responsabile del Servizio da questi incaricato, comunicando contestualmente la soluzione che intende adottare, unitamente alla indicazione del costo.

Gli interventi devono essere eseguiti e completati tempestivamente dalla rilevazione del guasto.

È altresì facoltà dell'Ente Appaltante rendere l'intervento oggetto di una procedura di gara dedicata.

Tutti gli oneri relativi alle attività di cui agli art. 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3 e 10.1.4 saranno di competenza dell'Aggiudicatario ed il relativo compenso, ricompreso nella voce **ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA – MANUTENZIONE PERIODICA** riportata nel quadro economico, potranno essere liquidati in **canoni semestrali** previa fattura con indicato il CIG, il periodo di riferimento dell'intervento e l'identificativo dell'intervento riportato **Registro delle Manutenzioni Antincendio**.

Durante il corso del Contratto, l'Appaltatore avrà il compito di riconoscere e segnalare tempestivamente alla Stazione Appaltante tutte quelle circostanze riguardanti gli impianti oggetto di manutenzione ordinaria che richiedessero un intervento di **Manutenzione Straordinaria** (art. 10.1.5) causa vetustà, obsolescenza tecnologica, riduzione della funzionalità o non rispondenza a norme di Legge.



Tali segnalazioni saranno accompagnate da uno studio di fattibilità di massima per la soluzione del problema prospettato, con relativa previsione economica elaborata, redatto dall'Appaltatore in forma di **Relazione di Segnalazione** nella quale dovrà essere specificata la **Quotazione Economica** dell'intervento.

La Stazione Appaltante valuterà, mediante apposita indagine di mercato, a suo insindacabile giudizio quali interventi di integrazione, sostituzione ed adeguamento intende effettuare e affiderà l'esecuzione dei lavori mediante apposita lettera di *Conferma d'Ordine* che costituirà unico documento valido per la fatturazione delle prestazioni.

10.2 - USCITE DI SICUREZZA

I Decreti Ministeriali del 21/06/2004 e del 03/11/2004 fanno riferimento alla **manutenzione** di uscite di sicurezza andando ad evidenziare le attività da seguire per mantenere la sicurezza:

- Controllo e lubrificazione delle cerniere, cuscinetti, bracci articolati, serrature, ecc;
- Controllo, regolazione e registrazioni di molle di chiusura e chiudi porta aerei
- Controllo e regolazione scrocco, serrature, maniglia esterna e maniglia antipánico

Per la manutenzione delle uscite di Sicurezza la Normativa tecnica di riferimento: UNI 11473/13; DM 3/11/04; Nota del Ministero dell'Interno 8/05/2008 . Le fasi della manutenzione sono:

- **Controllo iniziale** (azienda specializzata) - la presa in carico delle porte
- **Sorveglianza** (dall'utente) controllo visivo degli apparecchi (verifica della presenza e delle buone condizioni)
- **Controllo periodico "SEMESTRALE"** (azienda specializzata) - controlli accurati e prove dinamometriche

Sarà Pertanto onere dell'aggiudicatario effettuare il **Controllo iniziale** nell'ambito delle attività di all'art. 8 del presente Disciplinare e successivamente dovrà attuare il **Controllo periodico "Semestrale"** ed a seguito delle verifiche e controlli effettuati i dispositivi dovranno essere apribili esercitando una pressione di solo 8 Kg, anche in questo caso gli interventi di **Controllo** dovranno essere riportati nel **Registro delle Manutenzioni Antincendio**.

Gli oneri relativi all'attività di cui all'art. 10.2 saranno di competenza dell'Aggiudicatario ed i relativo compenso, ricompreso nella voce **USCITE DI SICUREZZA – MANUTENZIONE PERIODICA** riportata nel quadro economico, potranno essere liquidati in **canoni semestrali** previa fattura con indicato il CIG, il periodo di riferimento dell'intervento e l'identificativo dell'intervento riportato **Registro delle Manutenzioni Antincendio**.

10.3 - DISPOSITIVI SEGNALAZIONE EMERGENZE

I dispositivi di segnalazione incendi nel caso di specie vengono individuati come sistemi di rilevazione incendi manuali.


- **Pulsante di emergenza a fungo;**
- **Sirena allarme emergenze;**
- **Pulsante manuale a rottura di vetro**

La manutenzione dei sistemi di rivelazione incendi è trattata in dettaglio dalla norma UNI 11224; tale norma è attualmente vigente nella sua edizione del 2011.

La norma riporta le procedure per il controllo iniziale, il controllo semestrale inclusa la registrazione delle prove dei sistemi di rivelazione, la manutenzione e la verifica generale dei sistemi di rivelazione d'incendio nuovi e preesistenti.

Controllo iniziale: Il controllo iniziale, come pure il successivo controllo semestrale, deve essere effettuato da tecnico qualificato, cioè da persona provvista di esperienza specifica in materia e conoscenza dell'impianto, incaricato dal titolare dell'attività.

Il controllo iniziale presuppone la disponibilità dei documenti dell'impianto.



Qualora tali atti non disponibili, dovrà essere predisposta idonea documentazione in tal senso a cura del titolare dell'attività.

Nella fase di controllo iniziale, qualora vengano riscontrate variazioni intervenute sull'impianto, che ne comportino la riprogettazione, queste dovranno essere segnalate (formalmente) al titolare dell'attività responsabile dell'impianto.

Controllo semestrale: La fase di controllo semestrale presuppone l'effettuazione preventiva del controllo iniziale. Durante le operazioni di controllo periodico deve essere eseguito un riscontro funzionale sui dispositivi dell'impianto tenendo presente che nell'arco dell'anno gli stessi dispositivi dovranno essere tutti funzionalmente verificati. Devono essere provati tutti i rivelatori che proteggono una singola zona.

Occorrerà valutare eventuali interferenze con il funzionamento dell'impianto e, come per il controllo iniziale, assicurarsi che gli effetti delle azioni di prova non producano situazioni di pericolo o attuazioni indesiderate (ad esempio l'intervento di sistemi automatizzati e altri impianti antincendio). Occorrerà poi verificare lo stato e le indicazioni della centrale.

In linea di massima le operazioni del controllo semestrale coincidono con quelle previste dal controllo iniziale; si rimanda in tal senso al dettaglio della norma UNI 11224:2011.

Registrazione delle prove: Le prove e i controlli effettuati devono essere formalizzati mediante la compilazione di appropriate liste di controllo. Alcuni esempi di liste di riscontro per il controllo sono riportati nelle appendici della UNI 11224. Una copia delle liste di controllo deve essere conservata dal responsabile del sistema e allegata al registro della manutenzione e dei controlli.

I documenti che costituiscono la registrazione formale dei controlli devono essere sottoscritti dal tecnico incaricato delle prove e dal titolare dell'attività o suo delegato e allegati al **Registro delle Manutenzioni**

Antincendio

Gli oneri relativi all'attività di cui all'art. 10.3 saranno di competenza dell'Aggiudicatario ed i relativo compenso, ricompreso nella voce **DISPOSITIVI SEGNALAZIONE EMERGENZE – MANUTENZIONE PERIODICA** riportata nel quadro economico, potranno essere liquidati in **canoni semestrali** previa fattura con indicato il CIG, il periodo di riferimento dell'intervento e l'identificativo dell'intervento riportato **Registro delle Manutenzioni Antincendio**.

Art. 11 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI

Come già accennato sarà onere dell'Aggiudicatario segnalare, per tutti i dispositivi ed attrezzature antincendio e di sicurezza in uso nei siti indicati, malfunzionamenti e/o guasti delle attrezzature mediante la citata **Relazione di Segnalazione** nella quale dovrà essere specificata la **Quotazione Economica** dell'intervento.

Analogamente in caso di sopraggiunti adeguamenti normativi che impongano interventi di adeguamento e/o ammodernamento dei dispositivi e presidi l'Aggiudicatario avrà la **responsabilità**, quale incaricato del Servizio, di segnalare, secondo le modalità sopra descritte la necessità di interventi straordinari.

La Stazione Appaltante valuterà, mediante apposita indagine di mercato, a suo insindacabile giudizio quali interventi di integrazione, sostituzione ed adeguamento intende effettuare e affiderà l'esecuzione dei lavori mediante apposita lettera di **Conferma d'Ordine** che costituirà unico documento valido per la fatturazione delle prestazioni.

La Stazione Appaltante comunque si riserva la possibilità, nell'eventualità che le proposte economiche dell'Appaltatore risultassero antieconomiche, di affidare tali interventi al di fuori del contratto di appalto. In questo caso la Ditta Appaltatrice con la propria organizzazione dovrà comunque prestare la necessaria collaborazione e assistenza al fine di garantire la buona riuscita dell'intervento di manutenzione della ditta terza incaricata dell'intervento straordinario.

Gli oneri relativi a tali interventi farà capo alla disponibilità economica prevista nel Quadro Economico al capitolo di spesa indicato come **MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI** da considerarsi quali *Somme a disposizione dell'Amministrazione*.

**Art. 12 - ALTRI SERVIZI COLLEGATI RICHIESTI**

Oltre alle attività di fornitura e di manutenzione e alle verifiche periodiche dei dispositivi antincendio descritte negli articoli precedenti, all'Appaltatore sono richieste le seguenti attività:

- servizio di reperibilità per interventi in urgenza;
- produzione e aggiornamento di elaborati grafici;
- assistenza alla Stazione appaltante durante sopralluoghi di Enti, Organismi di controllo, Professionisti per asseverazioni/certificazioni.

Art. 13 - REPORTISTICA DELLE MANUTENZIONI

La mappatura completa degli impianti fornita dall' O.E. Aggiudicatario, dovrà essere tenuta costantemente aggiornata per tutta la durata dello stesso. A termine di ogni intervento di manutenzione ordinaria, straordinaria e collaudo la Ditta dovrà compilare la relativa SCHEDA facente parte del **Registro delle Manutenzioni Antincendio** come previsto dalla vigente normativa in materia art.6 comma 2 del DPR 151/2011 dell'intervento, in cui dovranno essere riportate le specifiche delle lavorazioni effettuate, eventuali anomalie e proposte di miglioramento/implementazione dell'impianto.

Il documento dovrà essere redatto in forma digitale mediante adeguato Software, completo di localizzazione dei beni, posizione numerica o alfa numerica, tipologia, matricola fisica e interna, data di sostituzione effettuata ed indicazione della data successiva.

Dovranno essere compilati su carta intestata della ditta appaltatrice specifici verbali per ogni attività per esempio estintori, idranti, chiusure tagliafuoco ecc.

I verbali dovranno riportare come minimo: la matricola del singolo apparecchio, il modello, marca/costruttore, un numero identificativo della posizione e una descrizione dell'ubicazione, eventuali caratteristiche tecniche significative per esempio per gli estintori la classe di fuoco, per le porte il grado EI ecc. In corrispondenza di ogni prodotto esaminato dovrà essere compilata apposita riga con l'esito dei test eseguiti con indicazione se conforme, se è fuori uso, o con presenza di anomalie e un dettaglio di quanto eseguito e già risolto sul momento.

A seguito delle anomalie riscontrate dovranno essere fatti pervenire appositi preventivi per la risoluzione ed eventuali suggerimenti per le opere di miglioramento.


Art. 14 - CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Il pagamento delle prestazioni effettuate dall'Aggiudicatario verrà pagato dal Consorzio a seguito di presentazione di regolari fatture mensili, da emettere dopo la regolare trasmissione dei Rapporti degli interventi effettuati e cumulative nel mese di riferimento, con l'indicazione dei quantitativi, del prezzo unitario applicato e degli importi parziali e totale. Il pagamento verrà effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del mese di ricevimento della fattura e previo accertamento, da parte del Responsabile del procedimento o del Responsabile Tecnico del Servizio, della regolare effettuazione delle prestazioni rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel Contratto e all'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), attestante la correttezza dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi e agli eventuali organismi paritetici di settore, dovuti dall'Aggiudicatario in rapporto al rispettivo settore merceologico di operatività.

Il corrispettivo contrattuale degli oneri di sicurezza sarà liquidato in proporzione all'importo delle prestazioni del servizio maturate nel mese di riferimento e saranno inserite nella fattura mensile sopraindicata.

I pagamenti avverranno a mezzo di accredito bancario, secondo quanto disposto dalla vigente normativa.

Il Consorzio rientra tra gli Enti o Società controllate, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni locali cui è stato esteso, con l'articolo 3 del D.L. n. 148 del 16 ottobre 2017, l'obbligo di applicazione del meccanismo dello "split payment" previsto dall'articolo 17 ter del D.P.R. 633/1972, con decorrenza dal 01 gennaio 2018, da tenere conto in fase di eventuale fatturazione.

**Art. 15 - SOGGEZIONE ALLE NORME DELL’AFFIDAMENTO**

L’Aggiudicatario è obbligato alla piena e incondizionata osservanza delle norme contenute nel presente Disciplinare Tecnico e di tutte quelle contenute in leggi e decreti, norme e regolamenti anche delle Amministrazioni locali.

Art. 16 - INVARIABILITA’ DEL PREZZO CONTRATTUALE

I prezzi unitari offerti in sede di aggiudicazione sono da intendersi impegnativi ed invariabili per la Ditta aggiudicataria, indipendentemente da qualsiasi eventualità e circostanza imprevedibile ed imprevedibile, con conseguente rinuncia a qualsiasi revisione degli stessi.

Art. 17 - DOMICILIO

Tutte le comunicazioni inerenti il servizio di cui al presente capitolato saranno indirizzate all’Aggiudicatario del servizio o al suo legale rappresentante al domicilio eletto, che dovrà essere indicato in sede di offerta. L’Aggiudicatario dovrà inoltre indicare un recapito telefonico per le relative comunicazioni.

Art. 18 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

L’affidamento del servizio è sottoposto alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i..

Art. 19 - SUBAPPALTO DEL CONTRATTO

È espressamente vietato alla Ditta Aggiudicataria cedere a terzi, anche solo parzialmente, il Contratto.

Art. 20 - RISOLUZIONE E DECADENZA DEL CONTRATTO

L’Aggiudicatario incorre nella decadenza dal contratto e dei diritti da esso derivanti, a norma dell’art. 1456 del codice civile, nei casi sotto elencati:

- a) mancata assunzione del servizio alla data stabilita;
- b) messa in liquidazione, stato di fallimento, concordato preventivo, stati di moratoria e di conseguenti atti di pignoramento;
- c) mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli dal soggetto ordinante, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti, in relazione alla violazione delle disposizioni di legge e regolamentari nonché del presente Disciplinare;
- d) gravi o reiterate violazioni della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori;
- e) qualora durante una visita di controllo i tecnici del Consorzio riscontrassero gravi difformità rispetto a quanto richiesto dalle specifiche tecniche di questo Disciplinare o a quanto dichiarato dall’aggiudicatario;
- f) quando l’impresa si renda colpevole di frodi o risulti in stato di insolvenza;
- g) accertata totale insolvenza verso le maestranze o istituti assicurativi (INPS-INAIL), salvo rateizzazioni accordate dagli Enti citati;
- h) cessione parziale o totale del contratto in subappalto ad altri;
- i) abituale deficienza o negligenza nel servizio, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni debitamente accertate o contestate compromettano il regolare svolgimento del servizio stesso;
- j) applicazione di 5 penalità di cui all’art. 23 nel periodo di svolgimento del servizio.

Qualora riscontri l’insorgenza di uno dei casi di decadenza sopra specificati, il Consorzio notifica all’Aggiudicatario l’addebito, con invito a produrre le proprie contro deduzioni entro il termine di 7 giorni dalla data di notifica, trascorsi i quali il Consorzio si esprimerà in merito. La risoluzione del contratto opererà di diritto non appena il Consorzio dichiarerà all’altra parte, con semplice comunicazione, che intende avvalersi della clausola risolutiva.

Per le ipotesi di cui sopra, l’aggiudicatario riconosce che l’inadempienza costituisce clausola di risoluzione espressa per la quale sarà applicato il disposto dell’art. 1456 c.c..



Per le altre ipotesi varrà quanto disposto dagli art. 1453 e 1454 c.c., cosicché il Consorzio, potrà intimare per iscritto all'Aggiudicatario di adempiere entro quindici giorni a tutti gli obblighi contrattuali, nessuno escluso; trascorso tale termine senza che l'Aggiudicatario abbia adempiuto agli adempimenti previsti, il contratto si intenderà risolto.

L'Aggiudicatario, accettando detta clausola, riconosce, ora per allora, che decorso il suddetto termine, il contratto è risolto di diritto.

In deroga a quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 1453 c.c., l'aggiudicatario dovrà continuare a prestare la sua opera, nonostante la domanda di risoluzione, senza che ciò costituisca sanatoria per morosità.

Art. 21 - REGOLARITÀ DEL SERVIZIO, CONTROLLI, PENALITÀ, ESECUZIONE D'UFFICIO

L'Aggiudicatario è sempre obbligato ad assicurare la regolarità e la corretta e puntuale esecuzione del servizio di cui al presente Disciplinare nel rispetto delle modalità e dei tempi definiti.

L'impresa riconosce al Committente il diritto di procedere, anche senza preavviso e con le modalità che riterrà più opportune o anche in contraddittorio, a verifiche e controlli volti ad accertare la regolare esecuzione del servizio e l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte.

Qualora fosse riscontrata un'inadempienza dovuta a mancata, ritardata o insufficiente esecuzione delle prestazioni, il Consorzio procederà a comunicare per iscritto l'accertamento della stessa ed all'applicazione della penalità nella misura di seguito indicata, fatto salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni.

Per le infrazioni a quanto disposto dal presente Disciplinare saranno applicate penalità nelle misure seguenti:

Per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione e consegna dei rapporti di controllo periodico, manutenzione ordinaria, etichettatura:	€	50,00
Violazioni in materia di sicurezza (mancato utilizzo di DPI, utilizzo di attrezzature o mezzi non idonei)	€	250,00
Mancata o ritardata esecuzione di intervento straordinario	€	100,00
Altre violazioni alle prescrizioni del presente Disciplinare (per ogni singolo episodio)	€	100,00

Nel caso di recidiva, nel termine del periodo del servizio, le penalità sono raddoppiate.

In presenza di inadempienze che mettano a rischio o impediscano la corretta e puntuale esecuzione delle attività del Consorzio, il Consorzio medesimo, oltre all'applicazione della penale, si riserva la facoltà di far eseguire la prestazione ad altro fornitore: in tal caso i costi sostenuti verranno addebitati per intero all'impresa aggiudicataria.

Le penali maturate saranno trattene in sede di liquidazione dei crediti dell'aggiudicatario.

Art. 22 - CONTROVERSIE

Foro competente in via esclusiva per la definizione delle controversie è quello di Oristano.

Art. 23 - ELENCO DEI DISPOSITIVI E PRESIDI ANTINCENDIO PRESENTI

I dati relativi al numero, tipologia ed ubicazione dei *Dispositivi e Presidi Antincendio* riportati devono ritenersi indicativi e forniti al solo scopo di dare una panoramica della tipologia, consistenza e distribuzione geografica dei presidi.

Allo scopo di determinare con certezza tali dati si è prevista l'attività di **Mappatura e Verifica della Rispondenza dei Dispositivi e Presidi Antincendio**, quale attività preliminare all'avvio del Servizio, in modo tale da individuare con certezza il perimetro dell'incarico.

Art. 24 - ALLEGATI

- **Allegato 2 - DOTAZIONE ESTINTORI;**
- **Allegato 3 – SEDE AMMINISTRATIVA – Planimetria ubicazione Dispositivi e Presidi Antincendio;**
- **Allegato 4 – IMPIANTO DI DEPURAZIONE – Planimetria ubicazione Dispositivi e Presidi Antincendio;**